



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE
presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

IL PROCURATORE REGIONALE

Sig. Presidente della Regione siciliana

Sig.ri Assessori Regionali

Sigg. Sindaci

Sig. Commissario dello Stato

Sig.ri Prefetti

Sigg. Presidenti delle Città Metropolitane e dei Liberi
consorzi comunali

Sig.ri Rettori delle Università

Sig. Provveditore Interregionale OO.PP. Sicilia e
Calabria

Sig.ri Questori

Sig. Comandante Militare dell'Esercito "Sicilia"

Sig. Comandante Marittimo Sicilia

Sig. Comandante Legione Carabinieri Sicilia

Sig. Comandante Regionale della Sicilia Guardia di
Finanza

Sig. Provveditore Regionale per la Sicilia
dell'Amministrazione Penitenziaria

Sig. Direttore Regionale Sicilia Vigili del Fuoco



CORTE DEI CONTI

Sig. Direttore Regionale Sicilia Agenzia delle Entrate

Sig. Direttore Regionale Agenzia delle Entrate-
Riscossione

Sig. Direttore Regionale Sicilia Agenzia del Demanio

Sig. Direttore Regionale Sicilia Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli

Sig. Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia

Sig.ri Presidenti e Direttori Generali Enti pubblici aventi
sede in Sicilia

Sig.ri Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
Provinciali ed Aziende Ospedaliere aventi sede in Sicilia

Sig.ri Presidenti e Direttori Generali di Società pubbliche
in house aventi sede in Sicilia

Sig. Direttore della Soprintendenza Archivistica della
Sicilia

Sig. Direttore Ispettorato Territoriale Sicilia del MISE

Sig. Direttore Regionale INPS

Sig. Direttore Regionale INAIL

Sigg. Presidenti dell'Autorità di Sistema Portuale del
mare di Sicilia

Sigg.ri Direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato in
Sicilia

LORO SEDI



CORTE DEI CONTI

Oggetto: Aggiornamento linee guida sull'applicazione del codice di giustizia contabile in Sicilia.

Come è noto, il codice di giustizia contabile approvato con il D.lvo 26 agosto 2016, n. 174 (di seguito Codice) ha previsto una serie di specifici obblighi a carico delle Amministrazioni, dalla fase della denuncia di danno erariale sino alla fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti, in un'ottica di tutela efficace ed integrata dell'Erario.

In considerazione, pertanto, della necessità che le Amministrazioni si conformino alla volontà del Legislatore, e avuto, altresì, riguardo alle responsabilità che a vario titolo possono scaturire dalla omissione o violazione di obblighi di ufficio tipizzati, si ritiene necessario, anche per agevolarne l'adempimento e la razionalizzazione, richiamare gli obblighi legali introdotti o ribaditi dal Codice, innanzitutto per le Amministrazioni dirette destinatarie della presente, e, quindi, per le Forze di Polizia anche quali organi di polizia giudiziaria.

L'articolo 6 del Codice prevede la digitalizzazione degli atti e l'informatizzazione delle attività, nonché l'applicazione, seppur con clausola di riserva e compatibilità, delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) (comma 6, art. 2 D.lvo 82/2005 s.m.i.).

Poiché continuano - sovente - a pervenire segnalazioni, richieste e denunce mediante posta ordinaria ed in formato cartaceo, si rammenta che per le Amministrazioni l'uso della PEC è obbligatorio, e, conseguentemente, le segnalazioni di danno e qualsiasi altra comunicazione diretta a questo Ufficio devono essere trasmesse via posta elettronica certificata (sicilia.procura@corteconticert.it), oppure, in mancanza, via posta elettronica ordinaria (procura.regionale.sicilia@corteconti.it), su documento nativo digitale o su documento analogico digitalizzato.

Solo in casi eccezionali potrà derogarsi alle superiori indicazioni e trasmettere documenti analogici a mezzo posta o deposito presso la segreteria di questo Ufficio.

Appare necessario sottolineare, poi, che anche ove fossero rinvenibili nell'ordinamento deroghe particolari dagli obblighi modali di digitalizzazione si rammenta come il ricorso alla



CORTE DEI CONTI

digitalizzazione costituisca, comunque, imprescindibile espressione di efficacia ed economicità nel recapito di denunce ed informative, spesso voluminose e corredate di allegati.

Pertanto, ferma restando l'insostituibile e doverosa interlocuzione personale per ottimizzare l'evasione delle deleghe, le Forze di Polizia in indirizzo, all'esito dell'attività istruttoria vorranno sostituire il tradizionale recapito di atti tramite posta ordinaria o *brevi manu*, con il recapito a mezzo pec, o, in mancanza, via e-mail, ricorrendo solo in casi eccezionali alla trasmissione tradizionale del documento analogico originale (es. informativa), provvedendo, comunque, a corredarlo di CD-rom contenente i files dell'informativa medesima e dei relativi allegati.

Obbligo di denuncia per gli organi di natura amministrativa.

L'obbligo di denuncia del danno erariale già da tempo è presente nel nostro ordinamento ed il suo puntuale adempimento non è secondario, poiché, se il danno erariale a carico del responsabile si prescrive, del danno prescritto risponde, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 legge 20/1994, il soggetto che ha omesso o ritardato la denuncia di danno.

Il Codice non solo ha mantenuto ferme “*le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale*” (comma 1, art. 52), ma ha introdotto un regime di obbligo legale generalizzato.

Oggetto dell'obbligo di denuncia.

L'oggetto dell'obbligo di denuncia alla competente Procura contabile è costituito dai “*fatti che possono dar luogo a responsabilità erariali*” (primo periodo comma 1, art. 52).

Nella locuzione generica “responsabilità erariali” rientrano sia le fattispecie di responsabilità amministrativo contabile “classiche”, quelle cioè connotate da un danno all'Erario cagionato da violazioni funzionali dell'organo pubblico, sia le fattispecie sanzionatorie, quelle cioè connotate da una sanzione pecuniaria ricondotta dal Legislatore a fattispecie tipizzate a tutela della finanza pubblica (ad es. art. 30 comma 15 l. 289/2002; art. 248 commi 5 e 5 bis Dlvo



CORTE DEI CONTI

267/2000).

Peraltro, è il Codice medesimo a specificare che l'obbligo di denuncia riguarda anche “*i fatti dai quali, a norma di legge, può derivare l'applicazione, da parte delle sezioni giurisdizionali territoriali, di sanzioni pecuniarie*” (comma 3, art. 52).

Contenuto della denuncia.

Il Codice prevede all'articolo 53 la disciplina della denuncia di danno stabilendo che essa contenga “*...una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l'indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno, nonché, ove possibile, l'individuazione dei presunti responsabili, l'indicazione delle loro generalità e del loro domicilio*”.

L'articolo 53 consente di individuare un contenuto necessario ed un contenuto eventuale.

Il contenuto necessario è costituito da tre elementi di natura oggettiva:

- a) la esposizione dei fatti “precisa e documentata”, cioè una esposizione dei fatti accaduti e accertati corredata della documentazione di riferimento in disponibilità dell'Amministrazione;
- b) la individuazione delle “violazioni commesse”, cioè la individuazione degli obblighi di servizio violati e le norme interne e/o generali violate;
- c) le conseguenze lesive per l'Erario degli obblighi di servizio violati (“l'indicazione del danno”) e, se possibile, la quantificazione del danno (“...eventualmente la quantificazione del danno”).

L'obbligo di denuncia può ritenersi adempiuto, anche ai fini delle conseguenze previste dall'ordinamento per coloro che ne omettono l'adempimento, solo se la denuncia contiene tutti gli elementi minimi previsti dal legislatore quale contenuto necessario.

L'obbligo di tempestività va, comunque, ritenuto prevalente sul grado di completezza, perché la denuncia rimane essenzialmente un mero ma necessario atto di impulso per le determinazioni del pubblico ministero contabile; la ricerca di completezza non può, quindi, inficiare la



CORTE DEI CONTI

conoscenza da parte della competente Procura regionale dell'ipotesi di danno erariale o di fattispecie sanzionatoria, conoscenza che il Legislatore affida proprio alla tempestività della denuncia. Sarà cura della Procura, in questi casi, ove ritenuto necessario, procedere alla richiesta di eventuali integrazioni informative in ordine alla fattispecie segnalata.

Nei danni indiretti, poi, dopo la soccombenza in sede civile o penale o, ancora, in sede negoziale transattiva, va segnalato che non ci si può limitare a trasmettere gli atti del giudizio, essendo necessario segnalare anche i nominativi dei presunti responsabili, se agevolmente individuabili dalla motivazione delle sentenze e dalle consulenze.

Analoghe procedure a quelle sopra indicate, infine, vanno applicate per la denuncia di “fatti dai quali... può derivare l'applicazione...di sanzioni pecuniarie”, con la specifica che non si dovrà procedere alla quantificazione del danno, ma semmai, ove possibile, alla indicazione dei parametri legali per computare la sanzione pecuniaria (ad es. indennità di carica).

La tempestività della denuncia.

Anche sulla tempistica di adempimento il Codice è chiaro nel prevedere che i destinatari dell'obbligo di denuncia, allorché vengano a conoscenza di “*fatti che possono dar luogo a responsabilità erariali*”, devono presentare denuncia “*tempestiva*” (primo periodo comma 1 art. 52) e “*immediata*” (comma 2 art. 52) alla Procura della Corte dei conti territorialmente competente.

Dalla lettura coordinata delle disposizioni in esame contenute negli articoli 52 e 53, si desume che il presupposto che fa scattare l'obbligo di tempestiva denuncia è sempre la conoscenza di “fatti che possono dar luogo a responsabilità erariali”.

Va da sé che la tempestività della denuncia è solo in prima battuta prevalente sulla completezza, essendo il denunciante tenuto sempre ad integrare la prima denuncia, se non completa ed esaustiva, di tutti gli elementi previsti dal citato articolo 52.

Nel citato obbligo integrativo della denuncia rientra anche l'obbligo di informare la Procura



CORTE DEI CONTI

contabile sugli esiti dei contenziosi civili o penali pendenti e che si ripercuotono sulla fattispecie oggetto della denuncia originaria.

Destinatari dell'obbligo di denuncia.

L'obbligo di tempestiva denuncia alla competente Procura della Corte dei conti ricade, innanzitutto, su “*..i responsabili di strutture burocratiche di vertice dell'amministrazione, comunque denominate, ovvero i dirigenti o i responsabili dei servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazioni di soggetti dipendenti..*” (primo periodo comma 1, art. 52).

Il Legislatore riconduce l'obbligo di denuncia alla conoscenza funzionale (“nell'esercizio delle loro funzioni”) del presupposto dell'obbligo (i “fatti che possono dar luogo a responsabilità erariali”), in entrambi i casi di conoscenza diretta o indiretta (“a seguito di segnalazioni di soggetti dipendenti”).

La volontà di codificare per le “strutture burocratiche” un obbligo ampio e generalizzato è confermata dalla circostanza che il medesimo Legislatore per individuare i soggetti “obbligati” è ricorso, al comma 1 dell'articolo 52, ad un criterio omnicomprensivo a connotazione gerarchica, avendo ancorato l'obbligo di denuncia per le strutture burocratiche unicamente ai livelli di responsabilità apicale (“i dirigenti”) o intermedia (“i responsabili dei servizi”): sono, quindi, obbligati a presentare o trasmettere tempestiva denuncia di danno erariale o di fattispecie sanzionatoria non solo il vertice della struttura amministrativa, ma tutti i dirigenti e responsabili di struttura intermedia che nell'esercizio delle funzioni vengano a conoscenza direttamente o indirettamente di “fatti che possono dar luogo a responsabilità erariali”.

Il criterio omnicomprensivo-gerarchico previsto al comma 1 per individuare gli obbligati alla denuncia di danno erariale nelle strutture burocratiche, viene, al successivo comma 2, sostituito con un criterio analitico che individua categorie ben definite di denuncianti per i quali, invece, il medesimo Legislatore privilegia il rapporto diretto e immediato denunciante-procuratore regionale, esaudito il quale, i denuncianti devono informare di aver sporto denuncia i vertici dell'amministrazione di appartenenza e dell'amministrazione danneggiata (“i responsabili delle



CORTE DEI CONTI

strutture di vertice delle amministrazioni interessate”).

Prevede, infatti, il comma 2 dell’articolo 52 che “*Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo la normativa di settore, nonché gli incaricati della liquidazione di società a partecipazione pubblica, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno al procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate*”.

L’obbligo di denuncia, essendo tipizzato dal Legislatore, è personale, e, quindi, svincolato dal rapporto gerarchico che non può interferire sulla scelta del soggetto obbligato *ex lege* a proporre denuncia alla Procura contabile.

Obbligo di autotutela.

Il Codice, dopo aver dettato il regime dell’obbligo di denuncia, all’ultimo comma dell’articolo 52 è intervenuto per responsabilizzare le amministrazioni denuncianti con obblighi specifici, così prevedendo: “*Resta fermo l’obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l’aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell’illecito e a determinarne la cessazione*”. (comma 6, art. 52).

L’amministrazione denunciante e danneggiata (principalmente a questa ultima sembra dal tenore della norma riferirsi il Legislatore) non può, quindi, limitarsi a presentare denuncia alla Procura della Corte dei conti ma, in concomitanza alla denuncia, deve attivarsi non solo per creare una immediata soluzione di continuità alla condotta illecita accertata ma anche per riparare in autotutela le conseguenze del danno.

A fronte di chiari obblighi commissivi previsti dal comma 6 dell’articolo 52, l’inerzia o l’inadempimento volontari di siffatti obblighi, possono integrare i reati previsti dagli articoli 328 e 323 del codice penale e, pertanto, le Forze di Polizia e il pubblico ministero contabile saranno tenuti a segnalare gli inadempimenti conclamati alla competente Procura della Repubblica.



CORTE DEI CONTI

Costituzione in mora.

Onde evitare sterili repliche nel tempo di atti interruttivi della prescrizione da parte dell'Amministrazione nei confronti dei presunti responsabili, l'amministrazione danneggiata prima di rinnovare meccanicamente e ripetutamente nel tempo un atto di costituzione in mora, dovrà interpellare, in tempi congrui rispetto allo spirare della prescrizione, la Procura regionale per ricevere un impulso esplicito in mancanza del quale potrà e, per evitare vessatorie ed ingiustificate reiterazioni di richieste risarcitorie, dovrà astenersi dal rinnovare la costituzione in mora, considerando la fattispecie definita per insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità erariale.

Pertanto, solo se questo Ufficio ravviserà la necessità di continuare ad interrompere i termini prescrizionali su una ipotesi di danno, esplicherà con nota scritta all'amministrazione richiedente di dare corso al rinnovo della costituzione in mora.

Pronunce sul difetto di giurisdizione.

Il Legislatore per evitare che giudizi instaurati a tutela dell'Erario si estinguessero per mancata riassunzione della causa, si è preoccupato, all'articolo 17 del Codice, di disciplinare in dettaglio le conseguenze delle pronunce che dichiarano il difetto di giurisdizione.

Anche in questo caso il Codice ha previsto obblighi specifici di impulso a carico degli amministratori che vanno in sintesi rammentati in questa sede, ferma restando la normativa di dettaglio articolata nel citato articolo 17.

Nell'ipotesi in cui, instaurato un giudizio per danno all'Erario, il giudice contabile o la Corte di cassazione dovessero individuare la giurisdizione di altro giudice, *“l'amministrazione danneggiata ripropone la causa davanti al giudice che è munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia”* (primo periodo, comma 8, art. 17).



Si tratta di un obbligo, come di tutta evidenza, la cui omissione può determinare conseguenze sanzionatorie anche sul piano penale.

Quando, invece, in giudizi *“nei quali si controverte su una pretesa per danno all’Erario”*, il giudice adito declini la giurisdizione in favore del giudice contabile, il Codice prevede, in capo ai vertici apicali e intermedi individuati al comma 1 dell’articolo 52, un obbligo specifico di trasmettere la sentenza che declina la giurisdizione *“..senza ritardo, e comunque entro un mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale della Corte dei conti. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52, comma 6.”* (comma 8 bis, art. 17).

Anche in questo caso la violazione dell’obbligo può essere foriera di conseguenze anche sul piano penale.

Esecuzione delle sentenze di condanna.

L’attività esecutiva è l’attività di riscossione del credito riconosciuto dalla decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale o per sanzione pecuniaria.

Il Legislatore, in un’ottica di effettività delle tutele, ha dettato un articolato normativo compendiato negli articoli 212-216 ove sono contenuti i plurimi obblighi esecutivi dell’amministrazione creditrice e i correlati poteri di impulso e vigilanza del pubblico ministero contabile sull’esecuzione.

Tutta la disciplina sull’esecuzione delle sentenze di condanna è, infatti, incentrata sull’imperativo categorico per l’amministrazione creditrice di recuperare con tempestività ed efficacia il credito erariale, ed è lo stesso Legislatore che connota la *“mancata attuazione del recupero”* quale atto illecito, fonte di responsabilità *“per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale”* (comma 4, articolo 214).

Rinviano al dettaglio dell’articolato normativo, in sintesi, va rammentato quanto segue.



CORTE DEI CONTI

Il Codice, al comma 1 dell'art. 214, non solo individua nel creditore ("l'amministrazione o l'ente titolare del credito") il soggetto legittimato all'attività esecutiva, ma specifica, altresì, che tale attività venga svolta attraverso un ufficio di rango dirigenziale designato con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente o con provvedimento dell'organo di governo dell'amministrazione o dell'ente.

Dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 214 si individuano due livelli di responsabilità nell'attività di esecuzione, uno esecutivo, in capo al responsabile del procedimento di esecuzione, uno gestionale, in capo al titolare della struttura di esecuzione.

Non vi può essere confusione dei due livelli di responsabilità e le amministrazioni, e, soprattutto, le amministrazioni più complesse, sono tenute a disciplinare le proprie competenze interne individuando, in seno all'ente, un'unica struttura di esecuzione onde evitare ritardi e inefficienze, peraltro, fonte di responsabilità.

A tal fine tutte le amministrazioni destinatarie della presente nota vorranno provvedere a comunicare questa Procura quale Ufficio è stato stabilmente individuato, con formale provvedimento, come struttura incaricata dell'esecuzione delle sentenze della Corte dei conti, a prescindere dalla circostanza che in atto risultino o meno sentenze da eseguire, indicando, parimenti, i dati anagrafici completi del relativo titolare, provvedendo, nel tempo, ad un tempestivo aggiornamento in caso di variazioni.

Qualora, poi, non possa, per qualsiasi ragione, si proceda a sostituzione del responsabile del singolo procedimento, il provvedimento di sostituzione va trasmesso immediatamente a questo Ufficio.

L'attività esecutiva è vincolata nell'*an* e nel *quando*, prevedendo lo stesso Legislatore l'obbligo di avviare immediatamente l'azione di recupero del credito, mentre nel *quomodo*, in capo alla P.A. creditrice residua un margine di discrezionalità nell'individuazione delle modalità di riscossione tipizzate, purché venga assicurato il principio di efficacia dell'esecuzione, in cui finisce per sintetizzarsi la prescrizione legislativa a effettuare "*la scelta attuativa ritenuta più*



proficua in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tal fine rilevante" (comma 3, art. 214).

La riscossione del credito erariale è, quindi, effettuata: a) mediante recupero in via amministrativa; b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile; c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali (comma 5, art. 214).

Passando ad una analisi di sintesi della sequenza legale, va, innanzitutto, individuata una fase pre-esecutiva affidata al pubblico ministero contabile territorialmente competente, il quale, ottenuta copia della sentenza munita della formula esecutiva, la comunica all'amministrazione o all'ente titolare del credito erariale (comma 1, articolo 213).

Il responsabile della struttura di esecuzione deve, poi:

- immediatamente dare inizio alla esecuzione con la notifica del titolo esecutivo "*al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile*" (comma 3, art. 213);
- nominare il responsabile del procedimento di esecuzione e comunicarlo, unitamente all'avvenuto inizio dell'esecuzione, al Procuratore regionale (comma 2, art. 214);
- scegliere la modalità attuativa più proficua del credito erariale (comma 2, art. 214) e comunicarla al Procuratore regionale;
- eseguire le specifiche istruzioni del pubblico ministero contabile per il tempestivo e corretto svolgimento dell'azione di recupero del credito erariale (comma 6, art. 214);
- valutare se iscrivere ipoteca sui beni del debitore (comma 3, art. 215);
- predisporre eventuale piano di rateizzazione, sottoporlo per l'approvazione al pubblico ministero contabile e vigilare sull'adempimento (commi, 5 e 6 art. 215);
- vigilare sull'attività del concessionario qualora individuato per il recupero mediante iscrizione a ruolo;
- porre in essere tutte le attività necessarie per il tempestivo e integrale recupero del credito erariale.

Il responsabile del procedimento deve, invece:



CORTE DEI CONTI

- trasmettere, dopo tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, la relazione su riscosso e da riscuotere a carico del responsabile del procedimento (comma 8, art. 214);
- eseguire le istruzioni ricevute o le attività delegate dal responsabile della struttura di esecuzione (ad es. notifica sentenza con formula esecutiva);
- informare tempestivamente il responsabile della struttura di esecuzione di ogni evento che ostacoli o possa ostacolare il recupero del credito erariale.

Inoltre, il responsabile del procedimento può stimolare il ricorso ad eventuale richiesta di istruzioni o accertamenti patrimoniali che il responsabile della struttura di esecuzione può chiedere al pubblico ministero contabile (comma 6, art. 214; ultimo periodo comma 3, art. 214) o, laddove consentito dalla norma, e solo per pareri e patrocinio innanzi al giudice ordinario, all'Avvocatura dello Stato (comma 7, art. 214).

Il responsabile della struttura di esecuzione, essendo responsabile della gestione dell'attività esecutiva, non solo deve adempiere agli obblighi sopra esposti, ma deve vigilare sull'operato di ciascun responsabile del procedimento di esecuzione.

Per mera completezza in questa sede, merita un cenno l'istituto della ritenuta cautelare previsto dall'articolo 82, comma 1, secondo cui *“Qualora l'amministrazione o l'ente danneggiati abbiano, in virtù di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato per responsabilità amministrativa, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo”*.

L'istituto della ritenuta cautelare è espressione della volontà legislativa di dotare l'amministrazione di agevoli strumenti di recupero del credito erariale e, al contempo, responsabilizzare gli organi tenuti a recuperare tempestivamente ed efficacemente il credito erariale da tutte le provviste pubbliche del debitore.



CORTE DEI CONTI

I destinatari in indirizzo quali organi apicali disporranno come diramare la presente alle articolazioni interne e periferiche, agli organi di controllo interno nonché agli organi ed enti pubblici e privati controllati o vigilati.

Il contenuto della presente circolare è rivolto esclusivamente ai destinatari allorché operino funzionalmente nel territorio di competenza della Procura regionale della Corte dei conti siciliana ed abroga ogni precedente analoga disposizione.

Eventuali atti di organizzazione e regolamentazione adottati da ciascun organo o ente in attuazione della presente dovranno trasmettersi, per conoscenza, a questo Ufficio.

Palermo, 8 giugno 2022

Il Procuratore Regionale
Pres. Pino Zingale



CORTE DEI CONTI